



	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA1M	1	2021	MC -SB	MC

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ELETTORALI CON MODALITÀ MISTA TELEMATICA E IN PRESENZA PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it
serviziousegreteria@conaf.it

Delibera del Consiglio Nazionale n. 13 del /01/2021
Approvato nella seduta di Consiglio del 20/01/2021





IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali professionali;

Vista la Legge 7 gennaio 1976, n. 3 recante Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Vista la Legge 10 Febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1981, n. 350 recante il Regolamento di esecuzione della legge 7 Gennaio 1976, n. 3 sull'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Visto il DPR del 5 Giugno 2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.;

Visto il DPR del 8 luglio 2005, n. 169, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;

Visto il D.lgs 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999;

Vista la legge n.-241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs 30 giugno 2003, n.196 e succ. mod. ed int., recante norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

Visto il *Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»*



Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 31 e 31 bis del **Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020** in ordine alle **elezioni degli organi territoriali e nazionali dei** Dottori Agronomi e Dottori Forestali al fine di prevedere anche le modalità telematiche delle relative procedure;

Considerato che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto;

Adotta Il seguente Regolamento elettorale

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **Ordinamento professionale**, la L. 3/76 mod ed int dalla L. 152/92 e dal del DPR 328/2001 ed il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81
- b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 e 152/92, per brevità di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, l'organo di governo del Ordine territoriale, per brevità di seguito denominato Consiglio dell' ODAF
- d) **Presidente CONAF**, il presidente del Consiglio nazionale;
- e) **Presidente ODAF**, Presidente dell'Ordine Territoriale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- f) **Presidente CEN**, Presidente della Commissione Elettorale Nazionale
- g) **Presidente CET** Presidente della Commissione Elettorale Territoriale
- h) **Iscritti**, i **Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art.3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Iunior e Forestali Iunior, Biotecnologo Agrario**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001;
- i) **Portale Istituzionale CONAF**, il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;
- l) **SIDAF**, Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, è l'Albo Unico Nazionale che costituisce l'anagrafe digitale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, ai sensi dell'art. 3 del DPR 137/2012.



m) **Regolamento**, fonte normativa secondaria, sotto ordinata rispetto alla legge nel sistema della gerarchia delle fonti, la cui emanazione costituisce una facoltà riconosciuta al potere esecutivo, Consiglio, per disciplinare lo svolgimento di un'attività;

n) **Delibera di Consiglio**, l'atto deliberativo del Consiglio;

o) **Domicilio Digitale** l'indirizzo di Posta elettronica certificata presso il quale la Pubblica amministrazione invia comunicazioni, atti e notificazioni ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

p) **PEC** Posta elettronica certificata

q) **Voto elettronico o telematico** modalità di espressione del voto che comporta l'utilizzo di una rete telematica

r) **Voto in presenza**: modalità tradizionale di espressione del voto che comporta la presenza di un seggio localizzato presso un luogo fisico

s) **Seggio telematico** Rete telematica organizzata al fine di permettere la espressione del voto elettronico da remoto

t) **Seggio fisico** Luogo fisico che permette la espressione del voto in modalità tradizionale.

2. Ai fini del presente regolamento, in materia di Privacy si applicano, altresì, le definizioni elencate nel D.Lgs.30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e le altre indicazioni fornite dal Garante in attuazione del Regolamento UE sulla Privacy n.2016/679/Ue .

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce la procedura di elezione con modalità telematica dei consigli territoriali degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali e del consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali, quale misura urgente in materia di tutela della salute, in relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 31 e 31-bis del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020.

2. Le previsioni di cui al presente regolamento integrano le disposizioni in materia elettorale della L3/76 e 152/1992 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche ed integrazioni, derogandovi esclusivamente nei limiti del contenuto della delega di cui agli articoli 31 e 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, per l'espletamento delle operazioni necessarie a consentire l'espressione del voto con modalità telematica da parte degli aventi diritto, in tutto o in parte, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Per tutti gli aspetti non



direttamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - Elezione dei Consigli territoriali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

1 Determinazione della modalità elettorale Le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli Territoriali degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali si svolgono con modalità telematica da remoto attraverso una piattaforma informatica elettorale affiancando la votazione in presenza secondo le procedure del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, previa verifica e attestazione della sussistenza di condizioni di sicurezza nello svolgimento delle operazioni elettorali, in conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente disposizione di legge o regolamentare in vigore. È possibile sostituire totalmente la votazione in presenza con la votazione telematica solo in situazioni straordinarie che rendono impossibile qualsiasi affluenza ai seggi. Il voto telematico precede il voto in presenza. La scelta della modalità di voto telematico e la individuazione dei giorni da riservare alla votazione in presenza viene deliberata in Assemblea degli Iscritti all'Ordine, che si potrà tenere anche in video conferenza con sistemi idonei.

2. Fissazione della data di indizione delle elezioni Il Consiglio dell'ODAF, anche in modalità di videoconferenza, almeno cinquanta giorni prima della sua naturale scadenza, delibera la fissazione della data di avvio della procedura elettorale che costituisce la indizione delle elezioni. Con la stessa deliberazione recepisce la modalità di voto scelta dall'Assemblea degli Iscritti identificando i giorni riservati al voto telematico e i giorni riservati al voto in presenza e nomina la Commissione elettorale che sovrintende alle operazioni di voto. Per la composizione della Commissione elettorale si fa rinvio alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche e integrazioni.

(Facsimile deliberazione indizione delle elezioni)

3. Avviso di convocazione L'avviso di convocazione delle elezioni viene spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione al domicilio digitale dell'iscritto a mezzo PEC o per mezzo di posta raccomandata a tutti gli iscritti all'albo aventi diritto, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. L'avviso è, altresì, inviato entro il predetto termine, al CONAF per la pubblicazione sul Portale Istituzionale CONAF. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle operazioni di voto, nonché le procedure elettorali e le modalità di voto ed il numero degli iscritti alle due sezioni A e B alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento. L'avviso deve contenere l'indicazione delle modalità di voto per le singole giornate di votazione. Il voto elettronico precede quello in presenza



Per i consigli dell'Ordine con un numero maggiore di cinquecento iscritti in luogo dell'avviso di convocazione a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata la notizia della convocazione può essere pubblicata almeno in un giornale, anche on line, per due volte consecutive.

(Facsimile Avviso di Convocazione)

4 .Candidature Le candidature vanno inviate a mezzo PEC al consiglio dell'ODAF fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ODAF ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio telematico ed il seggio fisico per l'intera durata delle elezioni.

La Commissione Elettorale acquisisce, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le candidature corredate da dichiarazione del candidato attestante:

- a) stato giuridico professionale (dipendente/non dipendente)
- b) di non avere svolto la funzione di consigliere dell'ODAF nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti;
- c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- d) di non avere alcuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere dell'ODAF secondo quanto previsto dall'art. 30 del codice deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Non sono ammesse candidature prive di tali dichiarazioni.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

5. I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati

(Facsimile Candidatura)

5.Costituzione del seggio elettorale In funzione della scelta delle modalità di voto di cui al comma 1 ed ai fini dello svolgimento delle elezioni dei Consigli dell'ODAF con modalità telematica è costituito, presso ciascun Consiglio dell'ODAF, oltre al seggio in presenza anche un seggio telematico, accessibile da remoto mediante le credenziali assegnate a ciascun avente diritto, con modalità informatiche che garantiscano i principi di segretezza e libertà di partecipazione al voto.

Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi. I tempi della seconda e terza votazione sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.



Successivamente alla chiusura del seggio telematico è attivato il seggio in presenza in giorni distinti e secondo le date stabilite e comunicate con l'avviso di indizione. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00.

6. Il voto: principi generali Il voto è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega. L'elettore non può cedere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica. Con l'accesso alla piattaforma informatica l'elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l'esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione.

7. Procedura di votazione Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui al comma 4. Il voto telematico precede il voto in presenza.

Il voto telematico può essere espresso da ciascun iscritto avente diritto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata ad Internet, nei giorni stabiliti dal Consiglio dell'ODAF dedicati al voto telematico. È responsabilità del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione per procedere al voto telematico. L'eventuale carenza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non determina compromissione della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio dell'ODAF.

Previa autenticazione sul sito internet dell'ODAF o sul Sito Istituzionale del CONAF, ogni votante può accedere al seggio telematico di pertinenza e, dopo il riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo attraverso i dati presenti sul SIDAF, può esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale per l'elezione del Consiglio dell'ODAF di appartenenza. Il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.

8 Piattaforma informatica per il voto I Consigli degli ODAF, per la gestione tecnica del seggio telematico e delle operazioni elettorali telematiche ai fini dello svolgimento delle elezioni ai sensi del presente Regolamento, possono utilizzare la piattaforma informatica selezionata dal Consiglio Nazionale mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso i costi del servizio di votazione elettronica sono a carico del CONAF.

L'operatore economico incaricato si impegna a mettere a disposizione del CONAF una struttura di supporto e un referente tecnico che collaborerà con le Commissioni elettorali per tutti gli adempimenti necessari. Inoltre, curerà l'assistenza nel periodo elettorale ai Consigli dell'ODAF, al CONAF, alle Commissioni Elettorali Territoriali oltre che all'aggiornamento e alla manutenzione del programma informatico per un periodo idoneo a portare a termine le procedure elettorali.

Il sistema di voto telematico di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, in relazione alla tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, con standard di sicurezza informatica certificati al livello europeo; in particolare il sistema assicura la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la



conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili e la garanzia di integrità dei dati, con previsione di un *backup* di sicurezza di tutte le operazioni nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679,

Al termine di ciascuna tornata di voto telematico, il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e rende disponibile alla Commissione elettorale apposito rapporto di verbalizzazione recante esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi e l'elenco di coloro che hanno espresso il voto telematicamente e che, pertanto, hanno già esercitato il loro diritto di voto.

Il numero dei voti espressi dal seggio telematico, acquisito dalla Commissione Elettorale Territoriale, unitamente al numero di voti espressi nel seggio in presenza, ai fini della verifica del raggiungimento del *quorum*, è immediatamente pubblicato sul portale istituzionale del Consiglio dell'ODAF e inviato al CONAF

Al termine della prima tornata di voto, il Presidente della Commissione Elettorale Territoriale accerta preliminarmente se il numero dei votanti ha raggiunto il *quorum* prescritto, dichiarando, in tal caso, chiuse le operazioni di voto; egli informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il CONAF.

I Consigli degli ODAF in cui il *quorum* non è stato raggiunto provvedono a dare notizia della seconda tornata elettorale mediante pubblicazione sul proprio portale istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.

I Consigli degli ODAF in cui il *quorum* non è stato raggiunto neanche alla seconda tornata elettorale, provvedono a dare notizia della terza tornata elettorale mediante pubblicazione sul proprio portale istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la votazione.

8. Operazioni di scrutinio Alle ore 9.00 del giorno successivo la chiusura delle operazioni di voto il presidente della Commissione Elettorale Territoriale, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio pubblico dei voti in presenza e, con l'assistenza dell'operatore tecnico di cui al comma 7 accede ai risultati del voto telematico, redigendo apposito verbale recante gli esiti delle votazioni e la proclamazione degli eletti.

Il Presidente della Commissione Elettorale Territoriale trasmette, entro la medesima giornata, al Consiglio dell'ODAF territoriale, al CONAF e al Ministero della Giustizia il verbale di cui al comma precedente.

(Schema verbale votazione)

9. Risultati delle elezioni Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sommando i voti del seggio telematico a quelli del seggio in presenza



L'insediamento del Consiglio dell'ODAF avverrà successivamente alla proclamazione degli eletti e in data non antecedente la scadenza naturale del mandato del Consiglio uscente dell'ODAF. Il consiglio uscente dell'ODAF rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

Articolo 4 - Elezione del Consiglio nazionale

1. Per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è costituito un seggio telematico presso la Commissione Elettorale Nazionale

2. Nomina dei Responsabili del procedimento elettorale Il CONAF con propria delibera nomina il Responsabile amministrativo ed il Responsabile per il Consiglio per la procedura elettorale.

3. Convocazione delle elezioni. Le elezioni sono convocate dal Ministero della Giustizia entro la data di scadenza del Consiglio uscente, dopo cinque anni dalla proclamazione dei componenti del Consiglio in carica. La lettera di convocazione viene trasmessa al CONAF che la trasmette ai Consigli territoriali a mezzo PEC.

4. Trasmissione delle schede di rilevamento degli iscritti ai rispettivi Ordini. Il CONAF trasmette a mezzo PEC al Ministero della Giustizia il numero degli iscritti all'albo alla sezione A ed alla sezione B di ciascun ODAF i contenuti nell'Albo Unico Nazionale.

5. Presentazione delle candidature. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, per mezzo PEC mail, che, previa verifica della ammissibilità delle candidature, procede alla pubblicazione sul Portale istituzionale del CONAF in una sezione appositamente dedicata in ordine alfabetico entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

(Facsimile candidatura)

6. Elezioni È istituito un seggio telematico sul portale istituzionale del CONAF suddiviso in sezioni corrispondenti al numero dei Consigli degli ODAF votanti per procedere alla modalità di voto telematica da remoto

Nella data stabilita per l'elezione del CONAF, ogni Consiglio dell'ODAF convoca un'apposita seduta di consiglio telematica nella quale i Consiglieri dei rispettivi ODAF, previa autenticazione sul sito internet del Consiglio Nazionale, nella sezione dell'Ordine Territoriale corrispondente, possono accedere e ed esprimere la propria preferenza elettorale mediante voto segreto. Il sistema raccoglie le preferenze elettorali dei Consiglieri presenti, rende noto il risultato dell'elezione al Presidente del Consiglio dell'ODAF, che procede alla redazione della delibera recante i nominativi dei quindici candidati che il Consiglio ha eletto sulla base delle preferenze espresse dai votanti ed alla relativa trasmissione in



via riservata, tramite modalità telematica da remoto alla Commissione Elettorale costituita presso il CONAF e al Ministero di Giustizia

Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età

Le schede vengono esaminate dalla Commissione Elettorale Nazionale nominata dal Ministro di Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero di Giustizia.

(Facsimile verbale seduta di consiglio elettorale)

7. Insediamento del nuovo Consiglio. Il Ministero della Giustizia trasmette l'elenco dei Consiglieri eletti al Presidente del Consiglio Nazionale uscente che procede alla convocazione del nuovo Consiglio Nazionale per le elezioni delle cariche.

Articolo 5 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per le elezioni dei Consigli degli ODAF, da indirsi nei termini previsti per legge, l'applicazione delle procedure elettorali introdotte dal presente Regolamento è stabilita dal Consiglio dell'ODAF con propria deliberazione adottata nel termine di cui al precedente articolo 2, che recepisce la modalità di voto scelta dall'Assemblea degli Iscritti

2. Per le elezioni del Consiglio Nazionale l'applicazione delle procedure elettorali introdotte dal presente Regolamento è stabilita dal Consiglio dell'Ordine con propria deliberazione.

3. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino del Ministero di Giustizia.